

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

*L'Assessore all'Agricoltura e foreste, Caccia e Pesca,
Rapporti con il Consiglio*

AOO-GRT Prot. 1596 /A.30.140

Firenze, 03.01.2012

Al Presidente e ai Membri del Direttivo
dell'Associazione Farefuturo
Via S.Martino 41b,
Villa Soraggio
55030 – Sillano (LU)

Oggetto: risposta a vostra nota del 19/11/2012.

Gentili Signori,

in riferimento alla lettera in oggetto, vi informiamo che da oltre un anno questo Assessorato sta supportando l'Amministrazione comunale di Sillano nel compito, non facile, di controllo e vigilanza sull'operato dei Comitati A.S.B.U.C. presenti nel suo territorio, sia per quanto riguarda le problematiche relative alle ASBUC di Dalli e di Sillano, sia per l'ASBUC della Valle di Soraggio.

Per quanto riguarda le questioni comuni alle ASBUC di Dalli e di Sillano è stato individuato, concordemente con il Comune di Sillano, un percorso volto a fare chiarezza tra le due comunità che entro breve porterà all'elezione dei nuovi comitati ASBUC. Di questo percorso sono stati informati i residenti della Comunità di Sillano con incontri svolti direttamente dal Sindaco del Comune di Sillano e con una nota regionale del 12 novembre 2012 inviata in risposta alla loro petizione.

Per quanto riguarda l'ASBUC di Soraggio vi assicuriamo che è in atto un costruttivo rapporto di collaborazione con l'Amministrazione comunale di Sillano, a supporto del proprio compito di vigilanza sulle A.S.B.U.C. così come attribuito dalla legislazione vigente. Si ricorda infatti che l'art. 64 del R.D. 332/28, 3° capoverso prevede che "L'amministrazione separata della frazione resterà soggetta alla sorveglianza del podestà del comune, il quale potrà sempre esaminarne l'andamento e rivederne i conti". Analogamente tale concetto è ribadito dal D.P.R. 616/77 Capo VIII art. 78 punto b) che, relativamente alle funzioni amministrative trasferite in materia di agricoltura, prevede che "sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art.118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di (...) b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio".

Per quanto riguarda la possibilità di poter prevedere, nella proposta di legge regionale sui beni civici, l'estensione dei diritti civici anche ai non residenti, si ricorda che la materia, attenendo alle questioni della cittadinanza stato civile e anagrafe, è di esclusiva competenza legislativa dello Stato, come previsto dall'articolo 117, secondo comma Costituzione, e pertanto non può essere oggetto di disposizioni regionali che vadano a modificare la vigente normativa nazionale.

Con un cordiale saluto,

Gianni Salvadori